

N. R.G. 332/2024**IL TRIBUNALE DI CATANIA****SEZIONE FALLIMENTARE**

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca

dott. Fabio Letterio Ciraoło

dott. Alessandro Laurino

ha emesso il seguente

Presidente

Giudice Rel. Est.

Giudice

DECRETOnel procedimento iscritto al n. r.g. **332/2024****PROMOSSO DA**

, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.

RICORRENTE**CONTRO**

in persona del suo legale rappresentante p.t.;

RESISTENTE NON COSTITUITA

Il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale proposta nei confronti di , depositato da , riguarda un credito di euro 2.838,10, oltre spese di protesto.

Il contraddittorio risulta instaurato mediante deposito dell'atto presso la casa comunale in data 3/9/2024 per l'udienza del 24/9/2024, non essendo andata a buon fine la pec della cancelleria e non essendo stata reperita la società presso la sede.

Premesso quanto sopra, in diritto si precisa che l'art. 121 CCI prescrive che *“Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”*.

Tuttavia, gli artt. 42, commi 1 e 2, 367, commi 3 e 6, e 41, comma 6, CCI prevedono l'acquisizione officiosa di informazioni presso le banche dati pubbliche, non sfuggendo come l'art. 367 CCI contempra anche quella stessa documentazione che l'art. 41, comma 4, CCI fa carico al debitore di depositare con la propria costituzione e come l'acquisizione officiosa di informazioni possa riguardare direttamente anche quelle *“rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”*.

Ne viene che i poteri officiosi si sovrappongono all'attività probatoria della parte interessata (il debitore) da assolversi nei limiti di cui all'art. 41, comma 4, cit., doppiandola in un certo modo e andando ben oltre (per ampiezza) i confini di quest'ultima, e attingono, tra l'altro, l'accertamento dei requisiti dimensionali dell'impresa nei cui confronti venga chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale

Il citato art. 121 CCI va, quindi, letto nel complessivo quadro normativo che traccia l'istruttoria del procedimento unitario, in particolare allorché questa concerna la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Sebbene il detto articolo possa ricordare l'art. 1, comma 2, L.F. (ma con una doppia negazione dovuta al combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lett. d, CCI), il medesimo non può essere inteso e interpretato allo stesso modo, a fronte del nuovo e diverso contesto in cui si inserisce, e ciò per le seguenti considerazioni.



Le modalità di accertamento dei requisiti dimensionali nell'alveo del procedimento unitario vanno guardate in coerenza alla *ratio* complessiva del codice della crisi e, in particolare, all'unitarietà del procedimento che ha l'evidente scopo di valorizzare la pluralità dei tanti istituti (con relativa legittimazione soprattutto in capo al debitore e ai creditori) funzionali alla risoluzione della crisi e alla gestione dell'insolvenza anche con riguardo alle imprese minori (a differenza di quanto accadeva sotto il vigore della legge fallimentare), non potendosi obliterare l'intento legislativo, anche mediante tale unica via procedimentale, di giungere all'individuazione, attraverso il contraddittorio e gli accertamenti officiosi, dell'istituto più adatto che si atagli alle caratteristiche reali dell'impresa in crisi o (per quello che qui più interessa) insolvente.

Ed è indubbio che la liquidazione giudiziale sia alternativa ad altra procedura in termini di incompatibilità ed esclusione con riguardo alle imprese minori, avendo il legislatore previsto in siffatti casi che la procedura liquidatoria debba essere quella della liquidazione controllata, in assenza nel codice della crisi di una disposizione che, analogamente all'art. 2545 terdecies c.c. (che riguarda il rapporto tra fallimento – ora liquidazione giudiziale – e liquidazione coatta amministrativa), preveda, dinanzi a una medesima situazione di insolvenza, l'alternatività esclusivamente temporale tra tali procedure concorsuali meramente liquidatorie (cioè tra liquidazione giudiziale, da un lato, e liquidazione controllata, dall'altro).

Ecco che appare ragionevole ritenere che l'art. 121 CCI, lungi dal porre a carico del debitore un onere probatorio pieno e gravoso equiparabile a quello prescritto dall'art. 1, comma 2, L.F., vada meglio inteso come volto a delimitare l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli imprenditori che “*non dimostrino*”, nel senso che non palesino (ergo: non presentino) “*il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)*”, cioè nei cui confronti emerga il fatto positivo del superamento delle soglie in esame, anche all'esito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo, potendosi al riguardo prescindere dall'eventuale insufficiente (o assente) attività probatoria svolta sul punto dal debitore.

Ciò è reso palese dalle modalità di formulazione del comma 6 dell'art. 367 CCI, il quale include le soglie tra gli aspetti da accertare *ex officio*, nel senso che nel procedimento unitario vanno acquisite anche tutte le informazioni “*detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia*” che comprovino in capo all'impresa la “*sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)*”.

L'alternatività e l'incompatibilità tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, da intendersi come selezione dell'una o dell'altra a seconda che l'impresa presenti il superamento, o meno, delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, trova ulteriore conferma, in senso letterale, nell'art. 25 quater CCI, il quale, nel prevedere tra i possibili esiti l'apertura della liquidazione controllata, definisce “*sotto soglia*” l'imprenditore commerciale e agricolo “*che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)*”.

Diversamente opinando, nel senso di ritenere che l'incertezza e la mancanza di prova circa la “*sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)*” debba condurre all'apertura della liquidazione giudiziale, l'ampia e penetrante istruttoria officiosa prevista per legge in tali procedimenti unitari, che riguarda anche l'accertamento del fatto positivo del superamento delle soglie, rimarrebbe sostanzialmente priva di sostrato logico.

Il contesto normativo non autorizza, pertanto, a concludere che la liquidazione giudiziale sia procedura elettiva per proprie caratteristiche.

Deve, invece, essere dichiarata la sola procedura liquidatoria i cui presupposti vengano accertati sulla base degli elementi valutativi acquisiti, essendo l'unica idonea a gestire l'insolvenza dell'impresa nel caso concreto. Né l'individuazione della procedura liquidatoria secondo i superiori parametri, trattandosi di interessi indisponibili, può essere influenzata dalla scelta operata dal creditore ricorrente di proporre, nell'alveo del procedimento unitario, domanda di apertura della sola liquidazione giudiziale o di proporre anche quella di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che nella prima ipotesi, in assenza dei relativi presupposti e preclusa la



dichiarazione d'ufficio della liquidazione controllata, il procedimento non potrà che concludersi con una statuizione di rigetto.

Le superiori argomentazioni portano, altresì, a escludere che dall'equivalenza terminologica indicata nell'art. 349 CCI tra fallimento e liquidazione giudiziale, stabilita ivi per regolare gli effetti a valle prodotti dall'esito dell'apertura della procedura liquidatoria o i rapporti tra questa e altre procedure diverse da quelle disciplinate dal D.L.vo n. 14/2019, possa conseguire anche un'equipollenza tra fallimento e liquidazione giudiziale quanto ai relativi presupposti di apertura, giacché appare subito chiaro come il fallimento, nel previgente quadro normativo, non trovasse applicazione (tra le altre) per le imprese commerciali minori e come, a fronte di ciò, fosse privo di alternative analoghe. E' in quest'ottica che deve leggersi lo stringente onere probatorio in ordine alle soglie dimensionali all'epoca previsto per gli imprenditori commerciali dall'art. 1 della legge fallimentare. Di contro, oggi non si può più sostenere che, sulla base dell'art. 121 CCI, possa pervenirsi al rigetto della domanda di liquidazione solo ove l'imprenditore dimostri la mancanza dei requisiti dimensionali, pur a fronte di informazioni, sub art. 367 CCI, che restituiscano un evidente quadro di mancanza di prova di un tale superamento.

Ne viene che, dinanzi a informazioni che restituiscano un quadro di mancanza di prova del superamento delle soglie ex art. 2, comma 1, lett. d), CCI, la procedura adeguata è quella della liquidazione controllata, in presenza di domanda e degli ulteriori requisiti di legge.

Le superiori argomentazioni portano questo Tribunale a non condividere la recente pronuncia della Corte di appello di Catania in fattispecie analoga (sentenza n. 949/2024, del 10/06/2024), nella parte in cui afferma che l'interpretazione sopra offerta, dinanzi all'incertezza *“sulla presenza dei predetti requisiti”*, condurrebbe *“al risultato abnorme di premiare non solo l'imprenditore insolvente contumace ma soprattutto quello che ha (colpevolmente) omesso il deposito dei bilanci negli ultimi tre anni o, come nel caso in esame, “la ditta in epigrafe generalizzata” che sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate “non ha presentato dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio”*”.

E infatti, le decisioni assunte da questo Tribunale nei propri precedenti non si pongono in termini di *“incertezza”* in ordine ai requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale, ma in termini di non sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sulla base degli elementi valutativi suscettibili di acquisizione in ambito procedimentale. Inoltre, non si riscontra, secondo codice della crisi e relativa *ratio*, alcun *“risultato abnorme di premiare non solo l'imprenditore insolvente contumace ma soprattutto quello che ha (colpevolmente) omesso il deposito dei bilanci negli ultimi tre anni o (...) “non ha presentato dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio”*”, atteso che il medesimo creditore che propone ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è, del pari, legittimato a presentare ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata sub art. 268, comma 2, CCI, la quale è suscettibile di essere dichiarata in presenza della relativa domanda, della insussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e ove vi sia interesse pubblico a ciò. E in tale contesto non è ultroneo evidenziare come il codice della crisi abbia delineato, in uno ai principi di alternatività tra le procedure concorsuali liquidatorie, anche i limiti di una tale alternatività, posto che il legislatore ha escluso l'interesse pubblico all'apertura della procedura liquidatoria al di sotto di determinate soglie di indebitamento, in particolare per le imprese *“maggiori”* nel caso in cui abbiano debiti scaduti e non pagati inferiori agli euro trentamila e per le imprese *“minori”* nel caso in cui abbiano debiti scaduti e non pagati inferiori agli euro cinquantamila.

Ad avviso del Collegio, non rileva - ai fini degli accertamenti in questione - la paventata prospettiva premiale per l'ipotesi di non apertura della liquidazione giudiziale, in quanto l'assenza dei relativi presupposti non porta seco ineludibilmente l'esenzione dell'imprenditore da una procedura liquidatoria: in ossequio alla volontà legislativa (da collocarsi in un quadro normativo totalmente mutato rispetto alla legge fallimentare) la legittimazione anche dei creditori a presentare le rispettive domande si caratterizza per il riconoscimento normativo (per come più volte dianzi affermato) di un ventaglio più ampio di opzioni che consente di scegliere quella più adatta al caso



concreto secondo soglie dimensionali per patrimonio, ricavi e indebitamento dell'impresa; tanto, tenendo conto anche conto della necessità che ricorra la condizione delle soglie minime dei debiti scaduti e non pagati rispettivamente previste, al di sotto delle quali risulta preclusa, per legge, l'indagine sull'insolvenza per carenza di interesse pubblico all'apertura della procedura concorsuale.

Nella specie e per quanto concerne l'esposizione debitoria all'attualità, le informazioni acquisite in atti (v. note dell'INPS, dell'agente della riscossione e dell'Agenzia delle Entrate) evidenziano debiti esattoriali, comprensivi di accessori, per un ammontare complessivo pari a euro 23.254,19, nonché debiti per comunicazioni di irregolarità nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per euro 16.023,81. I superiori crediti, in uno a quello dedotto da parte ricorrente, restituiscono un'esposizione debitoria complessiva qui accertata ben al di sotto degli euro 500.000,00 previsti dall'art. 2, lett. d), n. 3), CCI.

In assenza di bilanci per le annualità che qui rilevano, dalle dichiarazioni fiscali allegate all'informativa dell'Agenzia delle Entrate non emerge neanche il superamento, nelle tre annualità di riferimento, delle altre soglie (art. 2, lett. d, nn. 1 e 2, CCI).

Sulla base di tutti gli elementi valutativi in questa sede acquisiti non si riscontra in capo alla resistente la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, non emergendo che questa abbia superato, nell'esercizio dell'impresa, almeno una delle dette soglie, rispettivamente, all'attualità (per l'esposizione debitoria) e nel triennio che qui rileva (per la altre).

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale va, pertanto, rigettata.

Nulla sulle spese, a fronte della non costituzione della resistente.

P.Q.M.

Rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Così deciso in Catania, il 10/10/2024

IL PRESIDENTE
dott. Mariano Sciacca

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.

